

stabilire parametri tecnici per la ricostruzione che garantiscano un miglioramento delle condizioni di resistenza degli edifici a futuri terremoti, e poi il contributo che viene dato è soprattutto dimensionato al costo della messa in sicurezza dal punto di vista strutturale degli edifici. Guardate che questa è un'innovazione clamorosa rispetto alle vecchie normative in materia di terremoto, che assegnavano genericamente un contributo che poteva venir utilizzato prevalentemente per rifiniture o aspetti marginali, non strutturali, dell'edificio, che invece adesso sono esclusi dal contributo pubblico, che si concentra invece sugli aspetti strutturali dell'edificio.

La stessa cosa avviene in materia di interventi successivi a calamità idrogeologiche: per la prima volta nella Versilia, ma ripetendolo in tutte le successive calamità, si è obbligata la perimetrazione delle aree a rischio, si è fatto divieto di ricostruire dentro le zone a rischio, introducendo fra i contributi anche l'incentivazione per la rilocalizzazione delle attività e degli edifici fuori dalle aree a rischio. Fra l'altro, siamo riusciti in una di queste leggi ad introdurre tali benefici anche per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del novembre 1994, consentendo quindi la rilocalizzazione soprattutto delle attività produttive fuori dalle zone a rischio.

Quindi, se questi provvedimenti sono numerosi, dipende dal fatto che numerose sono purtroppo le calamità naturali che via via affliggono il nostro paese, ma dal punto di vista della normativa riproducono rigorosamente ormai due modelli standard, sempre uguali in tutto il territorio nazionale, in cui i benefici sono gli stessi e le procedure sono le stesse.

Dal punto di vista delle procedure, è ormai standardizzato il fatto che alle regioni, fin dalla fase delle ordinanze di protezione civile e poi nel provvedimento di legge che ne consegue, sono affidati i compiti della programmazione degli interventi, che poi vengono attuati attraverso le strutture degli enti locali e prevalentemente dei comuni.

In questo provvedimento, per quanto riguarda la parte fondamentale dei primi

articoli, non facciamo altro che applicare queste procedure e queste norme alle zone colpite nel 1998 e nei primi mesi del 1999 dagli stessi tipi di problemi.

Detto questo, passo ad alcune risposte a rilievi specifici. Ovviamente, non posso che concordare con quanto diceva l'onorevole De Simone, poi ripreso dal relatore nella replica, a proposito della delega, purtroppo scaduta, per gli interventi per il terremoto del 1980. Ha ragione l'onorevole Casinelli quando dice che tutto sommato, per le ragioni che sottolineavo, Governo e Parlamento sono riusciti in questi anni a stabilire una procedura funzionante, concreta, che dà risultati efficaci in materia di calamità naturali. Non possiamo, però, dimenticare l'eredità pesante che ci viene da vecchie calamità: quella del 1980 è stata forse la più clamorosa, ma dobbiamo tenere presenti anche i terremoti del 1984 che hanno colpito l'Italia centrale, per i quali le procedure furono diverse ed ancora ci trasciniamo gli interventi senza che il loro completamento sia avvenuto. Nel dipartimento della protezione civile, ho avviato, comunque, una ricognizione del tipo di quella suggerita dall'onorevole Casinelli e penso che essa vada presentata al Parlamento, affinché tutti insieme svolgiamo una riflessione, che ovviamente deve investire anche il Ministero del tesoro, in quanto occorrono risorse per il completamento degli interventi.

Al riguardo, personalmente mi dispiace molto che permangano alcuni fraintendimenti: avendo personalmente ricostruito e verificato i diversi episodi, le leggi, le disposizioni che fin dal terremoto del Belice (trent'anni fa) i Governi ed i Parlamenti dell'epoca approvarono, mi sembra che vi sia anche una giustizia da fare dal punto di vista delle convinzioni diffuse nel paese. Devo ricordare brevemente, per esempio, che quando si parla del Belice la reazione di tutti è: ancora una volta gli amministratori siciliani si sono rilevati incapaci, non hanno saputo gestire le risorse stanziolate dal paese! Ebbene, questa è un'affermazione di totale ingiustizia nei confronti degli ammi-

nistratori siciliani, perché i provvedimenti per la ricostruzione del Belice all'epoca non avevano coinvolto né la regione, né i comuni, ma erano interamente affidati all'ufficio di un commissario, che era un dirigente del Ministero dei lavori pubblici con l'incarico di coordinare l'intervento. Quindi, se vi è una responsabilità, è di quell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici e non è assolutamente corretto scaricarla sugli amministratori siciliani, che semmai hanno sofferto per non aver potuto partecipare direttamente alla ricostruzione. Ritengo pertanto che, anche per questi motivi, sarebbe giusto ripercorrere tutti gli episodi.

Alcune osservazioni devo formulare in relazione all'intervento dell'onorevole Previti. Egli, nella prima parte del suo intervento, ha descritto i compiti di un'attività complessiva di protezione civile, su cui non si può che convenire: i compiti di un sistema di protezione civile sono proprio quelli che egli ha indicato. Devo peraltro osservare che in questa direzione la protezione civile italiana si è mossa in maniera molto attiva, proprio su tutte le linee che l'onorevole Previti elencava: monitoraggio ed analisi dei rischi. Ricordo, per esempio, in materia di terremoti, che nel giugno dell'anno scorso la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha pubblicato per la prima volta l'elenco di tutti i comuni italiani con l'indicazione del livello di rischio sismico. Questi dati provengono da un'analisi molto particolareggiata e dettagliata del tipo di terremoto che si può verificare in ogni angolo del territorio nazionale, con la valutazione della vulnerabilità in funzione delle caratteristiche degli edifici, quindi con la proiezione del rischio. È un elemento conoscitivo di grandissima rilevanza: nessuno d'ora in avanti potrà più dire che non conosceva il livello di rischio sismico di un certo comune, in quanto esso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per cui ogni sindaco ha la conoscenza diretta del livello di rischio del proprio territorio.

Sulla base di quell'analisi, la legge finanziaria del 1998 ha introdotto le

prime significative misure per la prevenzione del rischio sismico, aggiungendo alla possibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi fino al 41 per cento dei costi di prevenzione anche la possibilità di avere un rimborso dell'IVA per chi effettuasse interventi di questo tipo. Sono previsioni di cui dobbiamo verificare l'efficacia pratica, ma si tratta comunque di prime misure che vanno verso la prevenzione del rischio sismico.

Anche in materia di rischio idrogeologico, è stato enormemente rafforzato il sistema di monitoraggio. Per i terremoti, devo osservare che quelli in Umbria e nelle Marche hanno rappresentato una cartina di tornasole: nel giro di due minuti da quando si è verificato il terremoto (peraltro alle tre di notte), il dispositivo della protezione civile era in movimento; ormai, infatti, abbiamo un sistema automatico che consente di conoscere nel giro di due minuti l'epicentro, le coordinate e l'intensità del sisma ed una banca dati che assicura la proiezione automatica del livello di danneggiamento e consente di mobilitare l'intervento di protezione civile. Nel giro di tre giorni in Umbria e nelle Marche si diede completa assistenza, si predisposero posti letto e pasti caldi e si garantì assistenza sanitaria a quasi 40 mila persone. Ciò avvenne, lo ripeto, nel giro di tre giorni su un territorio molto vasto.

Quindi, onorevole Previti, proprio per oggettività non è assolutamente vero che in materia di protezione civile l'Italia sia più indietro rispetto alla Francia e alla Germania. È vero il contrario, come ha dimostrato anche l'intervento in Albania, dove sono scesi in campo tutti i paesi europei. Ebbene, non vi è il minimo dubbio ed è riconosciuto da tutti, compresi la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che il sistema di protezione civile italiano è stato quello più efficiente e rapido nel realizzare l'intervento. Dico questo solo per una questione di oggettività, perché credo vada espresso un riconoscimento quando le cose funzionano.

Vorrei fare altre osservazioni puntuali. È vero che l'ultima finanziaria aveva

stanziato le risorse per finanziare la carta geologica, ma le aveva messe in tabella B. Occorreva, quindi, una legge che le rendesse effettivamente disponibili. Ebbene, questo è il provvedimento che rende disponibili ed utilizzabili quelle risorse. Non si tratta quindi di un raddoppio di finanziamento perché le risorse interessate dal provvedimento in esame sono quelle già individuate che, in assenza di un dispositivo normativo, sarebbero rimaste una mera indicazione.

Senza sottrarre troppo tempo alla pazienza di chi mi ascolta, voglio dire che tutte le misure contenute nell'articolo 8 sono di razionalizzazione e di riduzione della spesa, compresa l'acquisizione dell'edificio di Castelnuovo di Porto, per il quale, come ricordava l'onorevole Previti, paghiamo un po' più di 17 miliardi all'anno di affitto. È una struttura fondamentale dal punto di vista della capacità operativa della protezione civile. Con questo provvedimento di fatto trasformiamo l'affitto che si paga annualmente in un riscatto di questo edificio che verrà acquisito al patrimonio del demanio dello Stato. Quindi, si tratta di un'operazione vantaggiosa dal punto di vista dell'economia dello Stato.

All'onorevole Pecoraro Scanio devo dire che i comitati degli alluvionati di Sarno ogni tanto si lamentano un po' troppo e raccontano anche cose non corrispondenti alla realtà. Quali sono le cose non corrispondenti alla realtà? Non è assolutamente vero che il contributo per l'autonoma sistemazione fino a 600 mila lire sia scaduto. Esso è in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno — durata dello stato di emergenza nella zona di Sarno — e ovviamente, se ce ne sarà bisogno, come certamente accadrà, verrà prorogato prima della scadenza dello stato di emergenza stesso. Quindi, questa asserzione non è in alcun modo vera. Come peraltro l'onorevole Pecoraro Scanio diceva, si tratterà semmai di controllare — e lo farò anch'io personalmente — se vi sia stato qualche ritardo nell'erogazione di questi contributi da parte del presidente della

regione, ma non vi sono dubbi circa la legittimità e la disponibilità dei fondi.

Ugualmente mi corre l'obbligo di ricordare, in materia di presunti ritardi — e questo vale anche per un'osservazione fatta dall'onorevole Previti, il quale non so se si riferisse a Sarno o ad un altro centro, lamentando ritardi nell'adozione di questo provvedimento —, che ancora una volta, a maggior ragione per Sarno e per i comuni della Campania, ha funzionato, ma lo stesso vale per la Basilicata e per la Calabria, il meccanismo che prima illustravo. Siamo cioè intervenuti con le ordinanze di protezione civile, le quali hanno consentito non solo di gestire l'emergenza, ma anche la fase di superamento della stessa. Quindi, all'onorevole Pecoraro Scanio faccio presente che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento sono elencate le categorie di interventi del piano per i cinque comuni della Campania ed è previsto anche un fabbisogno di 750 miliardi per la complessiva messa in sicurezza della zona. Inoltre, nella relazione è scritto anche che di questa cifra 484,5 miliardi — quindi una somma enorme — sono già stati messi a disposizione con le ordinanze di protezione civile, anche facendo ricorso a fondi comunitari.

Nell'arco di un anno sono stati attivati interventi per quasi 500 miliardi. Dal momento che ciò è avvenuto in un arco di tempo limitato, non mi pare che ciò significhi che si è perso tempo o che vi è stata disattenzione negli interventi sul territorio.

Invece, agli onorevoli Pecoraro Scanio e De Simone devo dire, fra l'altro, che forse è sfuggito loro un emendamento presentato dal relatore che, in materia di ripermimetrazione delle zone di Sarno, fissa il limite del 30 settembre, che è vincolante. Pertanto, da questo punto di vista, l'onorevole De Simone dovrebbe essere un po' più tranquilla, perché tale termine verrà rispettato.

Concludo dicendo che una legge-quadro in materia di interventi post-calamità è sicuramente indispensabile e mi pare, peraltro, che ve ne siano le condizioni per

le ragioni che ho detto e per il fatto che ormai abbiamo dei modelli standard di intervento. Tale legge dovrebbe anche occuparsi di tutte le misure per le quali ogni volta è necessario un intervento legislativo riguardante la sospensione del servizio militare e i benefici di carattere fiscale concessi ai cittadini. Certamente varrebbe la pena che, una volta per tutte, tali misure fossero stabilite in modo uniforme e fossero applicabili in maniera semiautomatica.

Mi auguro che la ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia, nato dallo stralcio di un articolo del collegato cosiddetto ordinamentale, possa offrire questa opportunità e, ovviamente, a nome del Governo, dichiaro il massimo interesse affinché questo problema venga affrontato il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha la necessità di una breve sospensione dei nostri lavori. Pertanto, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,05.**

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 17 giugno 1999, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4021 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale » (approvato dal Senato) (6141), con il parere delle Commissioni V, VII, IX e XI.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal

comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione, di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

**Discussione del disegno di legge: S. 2274 — Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4860) e delle abbinare proposte di legge: Poli Bortone ed altri (918); Ferrari ed altri (2364); Scarpa Bonazza Buora ed altri (3963) (ore 11,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Ferrari ed altri; Scarpa Bonazza Buora ed altri.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4860)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

forza Italia: 1 ora e 8 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 1 minuto;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 50 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito, tra le componenti politiche costituite al suo interno, nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 13 minuti; verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali —  
A.C. 4860)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente giunge all'esame dell'Assemblea un provvedimento che ha avuto un iter lungo, anche se non particolarmente tormentato.

È dal maggio 1997, infatti, che fu avviato il disegno di legge di iniziativa governativa; successivamente fu approvato dalla IX Commissione del Senato in sede legislativa; la Commissione agricoltura della Camera ha chiuso l'iter del provvedimento nel dicembre dello scorso anno, anche per evitare di dover procedere ad una modifica del testo pervenuto dal Senato e per rendere al più presto operativa la legge. La difficoltà di approvare

il provvedimento in Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede legislativa ha portato alla necessità di apportare una lieve modifica, riguardante le attribuzioni delle coperture economiche per l'anno 1998: esse dovranno essere trasferite alla competenza dell'anno 1999.

C'è da augurarsi che, se riusciremo a varare il provvedimento rapidamente, seppure con la modifica indicata, il Senato possa — con celerità maggiore della nostra — chiudere definitivamente l'iter, evitando che si perdano risorse economiche di rilievo che, peraltro, siamo riusciti a salvaguardare con la legge finanziaria approvata alla fine del 1998, con quello che, in gergo, viene definito uno scorrimento dei finanziamenti. Speriamo che entro la pausa estiva dei lavori il Parlamento possa varare la legge.

Il disegno di legge in questione, licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera nel testo identico a quello approvato pressoché all'unanimità dalla IX Commissione del Senato, detta le linee di riforma del sistema consortile, sopravvissuto al dissesto finanziario della Federconsorzi, che consiste di 74 consorzi agrari provinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria.

Le principali novità della riforma riguardano la natura giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti e la praticabilità del credito agrario in natura.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei consorzi, che attualmente è quella di cooperative speciali, essa viene modificata con l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, facendo così venir meno la loro specialità, che in passato ha dato origine all'attribuzione di funzioni « parapubbliche ». Conseguentemente, la vigilanza è affidata, come per tutte le altre cooperative, al Ministero del lavoro.

Uno degli elementi più rilevanti della riforma concerne la definitiva soluzione dell'annoso problema del rimborso dei crediti da parte dello Stato per le cam-

pagne ammassi dei cereali effettuate dai consorzi agrari niente meno che tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni settanta. I consorzi rivendicano una serie di crediti, ammontanti a circa 1.110 miliardi di lire. Il testo trasmesso dal Senato e confermato dalla Commissione prevede che il rimborso avvenga in tre *tranche* con titoli di Stato emessi dal tesoro, pari rispettivamente a 470 miliardi nel 1998, 440 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000. Come vedete, questo è uno dei temi che richiederà quel cosiddetto « scorrimento » dei finanziamenti, essendo ormai iniziato l'anno 1999. Nel rimborso sono compresi anche gli interessi maturati, quali risultano dai decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. Si tratta, ovviamente, di un compromesso rispetto alla maggiorazione richiesta dai consorzi agrari, ma si tratta anche del tentativo di chiudere una lunghissima vicenda, che necessita di una definizione.

Infine, il testo riconosce tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizio in natura. Tale tipo di credito è disciplinato dalla legge sul credito agrario risalente al 1928 e, nonostante sia ritenuto da alcuno distorsivo della concorrenza tra i consorzi e le altre cooperative, facilita indubbiamente le attività agricole.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce i consorzi agrari società cooperative a responsabilità limitata, procedendo all'abrogazione della normativa previgente.

L'articolo 2 individua gli scopi cui sono preposti i consorzi, che consistono nelle attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; si consente inoltre ai consorzi di effettuare operazioni di credito agrario.

L'articolo 3 attribuisce l'uso esclusivo della denominazione di consorzio agrario alle società cooperative disciplinate dal disegno di legge in esame.

L'articolo 4 attribuisce la vigilanza sui consorzi, come già accennato, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a superare la situazione attuale, in cui la maggioranza dei consorzi si trova in liquidazione coatta amministrativa, disciplinando le procedure atte a consentire il ritorno all'amministrazione ordinaria.

L'articolo 6 regola le fattispecie e le modalità con le quali i consorzi agrari possono esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 7 prevede che i commissari liquidatori dei consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio di difesa, possano essere autorizzati al ripristino dello stesso esercizio provvisorio, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino le disponibilità per la ripresa dell'attività.

L'articolo 8 dispone l'estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli attraverso l'emissione ed assegnazione di titoli di Stato (è ciò di cui si parlava in precedenza), le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse e la durata, sono stabilite con decreto del ministro del tesoro.

L'articolo 9 dispone che la Federconsorzi presenti il rendiconto della passata gestione di ammasso dei prodotti agricoli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Alla copertura degli oneri per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolazione dei debiti derivanti dalle gestioni di ammasso provvede l'articolo 10 a carico dell'unità previsionale di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. L'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria comporta un onere quantificato in 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (anche qui bisognerà intervenire). La regolazione debitoria comporterà un onere massimo di 500 miliardi

di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di 275 miliardi di lire per il 2000.

L'articolo 11 prevede l'istituzione dell'osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, cui è affidato il monitoraggio dei dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, incluse le strutture di servizi all'agricoltura quali i consorzi agrari.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione congiuntamente a tre proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Poli Bortone ed altri, Ferrari ed altri e Scarpa Bonazza Buora ed altri, le quali non divergono molto nei contenuti. La Commissione ha ritenuto, nonostante la dialettica tra i diversi gruppi ed i suggerimenti relativi ad un miglioramento del testo avanzati nel corso del dibattito (non sempre formalizzati con emendamenti per garantire la speditezza dei lavori, ma comunque meritevoli di considerazione) di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentire un pronto avvio della riforma del sistema consortile. Questa è stata la motivazione della Commissione nel tentativo, peraltro non andato a buon fine, di approvare un testo entro il 1998 per consentire un avvio più rapido della necessaria certezza normativa nel settore.

Alla riforma si accompagnerà, finalmente, come auspicato da tutti i gruppi politici presenti in Commissione, anche l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, che ha già iniziato ad operare. Credo sia molto importante svolgere un'indagine seria sulla Federconsorzi, andando al di là dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, che sta completando il proprio lavoro. L'attività della Commissione parlamentare deve avere un valore diverso: deve, cioè, accertare realmente la situazione relativa alla cattiva gestione della Federconsorzi per capire quello che è avvenuto, non confondendo, tuttavia, quest'ultima con i consorzi agrari. Infatti, le strane vicende legate alla Federconsorzi nulla hanno a che vedere con il fatto che i consorzi agrari sono stati e devono tornare ad essere una struttura di servizio

in favore del mondo agricolo svolgendo un'attività di supporto e di incentivazione al settore primario che, se correttamente amministrata e gestita, produce utili e sviluppo agevolando la conduzione aziendale degli agricoltori.

Lo scopo che si cerca di perseguire con questo provvedimento, sanando una parte del pregresso e rimettendo i consorzi in condizione di funzionare, è stato sostenuto dall'approvazione a larga maggioranza del provvedimento al Senato e dalla convergenza su di esso di gran parte delle forze politiche della Camera, seppur con la necessità di apportare alcune modifiche. Ciò dimostra che si può ripristinare una realtà di servizio al settore.

Deve essere altresì definita la situazione di migliaia di dipendenti dei consorzi agrari, dando sicurezza dei rapporti di lavoro e definendo un chiaro stato giuridico nel contratto di lavoro. La sanatoria delle situazioni debitorie, già dimostrate trasparenti e legittime, che si trascinano da molto tempo e che stanno causando danni ai soggetti interessati, deve essere sottolineata perché molto importante. Su di essa si è svolta una discussione in relazione ai meccanismi di pagamento di eventuali imposte sui fondi: credo che, al di là del provvedimento al nostro esame, il Governo debba riflettere adeguatamente, in sede di manovra finanziaria, al fine di evitare che stanziamenti volti a sanare una certa situazione vengano in parte, successivamente, ripresi dal soggetto erogante, cioè lo Stato. Bisogna fare in modo che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, si crei un sistema di servizi territoriali effettivamente vicini agli agricoltori per evitare quella serie di disfunzioni che si sono verificate in seguito all'attività svolta dall'AIMA, dai patronati e dagli ispettorati all'agricoltura, facendo in modo che il meccanismo dei servizi al settore primario sia volto ad una ristrutturazione dei consorzi, aiutando quelli *in bonis* a funzionare e recuperando, nei limiti del possibile, quelli in difficoltà. Questo è l'obiettivo che si pre-

figge il provvedimento che costituisce il primo tassello di un'operazione più ampia.

Il buon impianto del testo è testimoniato dai pareri favorevoli espressi dalla Commissioni competenti in sede consultiva. Giova segnalare che la Commissione bilancio ha esplicitato l'esigenza che il provvedimento venga varato e ha sottolineato la necessità di coordinarlo con la manovra finanziaria. Pertanto, posso solo auspicare che la Camera approvi al più presto il provvedimento in vista dell'avvio della manovra finanziaria e di bilancio. Infatti uno dei rischi che corriamo è che oggi si svolga la discussione sulle linee generali, ma che né nella prossima settimana né addirittura in quella successiva l'esame del provvedimento venga ripreso. Non vorrei che dopo aver tanto penato, ad oltre due anni dalla presentazione del disegno di legge da parte del Governo, e a più di un anno dall'approvazione da parte del Senato, rischissimo di bloccare ulteriormente un intervento di cui si avverte la necessità e che va incontro alle esigenze sia di tutti i lavoratori del settore dei consorzi agrari, sia dell'intero settore primario, l'agricoltura, in cui questi consorzi operano e di cui sono un servizio importante.

**PRESIDENTE.** Informo i colleghi che è presente in tribuna, accompagnata dal presidente del consiglio regionale lombardo, una delegazione di parlamentari degli Stati americani appartenenti alla Conferenza nazionale delle assemblee legislative, alla quale inviamo un saluto (*Applausi*).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO BORRONI**, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Trabattoni. Ne ha facoltà.

**SERGIO TRABATTONI.** Signor Presidente, colleghi, il provvedimento di legge n. 4860, oggi in discussione, si propone di mettere ordine in un campo, quello dei consorzi agrari, che è stato letteralmente squassato dal tracollo delle Federconsorzi per le vicende economico-finanziarie e giudiziarie che hanno investito questa organizzazione e di cui si sta occupando il tribunale di Perugia.

Ma il provvedimento si occupa anche dei consorzi da un altro punto di vista; parte cioè dal presupposto, dalla considerazione che il fondamento giuridico dell'attuale sistema consortile fa ancora riferimento ad un decreto del 1948.

In estrema sintesi gli obiettivi che questa legge si prefigge di raggiungere sono quelli di chiudere con il passato dei consorzi per come li abbiamo conosciuti, salvando però il loro ruolo importantissimo per il sistema agricolo italiano, le professionalità che in essi si sono costruite e che tali consorzi hanno saputo esprimere, ripristinando infine la rete di agenzie che hanno sorretto anche in parti del territorio cosiddette difficili (si pensi ad esempio al territorio di collina o di montagna) l'imprenditoria agricola, e di risolvere anche l'annoso problema dei crediti vantati dai consorzi nei confronti dello Stato.

Per inquadrare correttamente il problema nella sua complessità è indispensabile partire da una constatazione. I consorzi agrari sono sempre stati caratterizzati da una gestione con la commistione di interessi privati e pubblici, derivante da un profilo giuridico tutt'altro che chiaro. In effetti, il decreto legislativo n. 1235 del 1948, al quale ho fatto riferimento poc'anzi, tuttora vigente, pur affermando la natura privatistica dei consorzi agrari, definiti società cooperative a responsabilità limitata, ha previsto per essi funzioni prettamente pubblicistiche. La tipologia dei loro statuti, fra l'altro, è determinata dal decreto legislativo citato, che inoltre fissa le dimensioni territoriali dei consorzi, la loro denominazione sociale e impone loro l'adesione obbligatoria alla federazione.

L'anomalia dell'organizzazione consorziale è inoltre evidenziata dalla natura pubblicistica delle attività affidate ai consorzi dallo Stato attraverso le cosiddette gestioni speciali quali: l'ammasso, prima obbligatorio poi per contingente, la gestione di fondi di rotazione, i provvedimenti a favore dei territori montani, i piani verdi, la distribuzione di carburanti per uso agricolo a prezzi agevolati, il credito agrario di esercizio in natura.

Infine anche l'ordinamento regionale contribuisce ad affermare per i consorzi il ruolo di destinatari privilegiati di contributi finanziari e di strumenti di erogazione del credito.

Non è comunque il fatto che funzioni di interesse pubblico siano state affidate a strutture private che determina l'esigenza della riforma dei consorzi agrari. Il nodo vero è stata l'impossibilità di un adeguato controllo pubblico sull'esercizio di tali funzioni, controllo reso oggettivamente difficoltoso per la natura giuridica privatistica dei consorzi stessi.

In nome del carattere privato dei consorzi è poi risultata limitata l'applicazione del principio della porta aperta, ossia della non limitazione delle adesioni in contrasto con la loro finalità generale, secondo quanto previsto dal decreto n. 1235, che dispone anche contributi statali affinché i consorzi partecipino all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola nell'interesse di tutti gli agricoltori. Quindi è evidente il contrasto tra la mancata applicazione del principio della porta aperta e le finalità dei consorzi medesimi, che sono indirizzati a tutti gli agricoltori.

La riforma dei consorzi è auspicata anche, come dicevo in avvio di intervento, per trovare soluzioni a questioni di carattere finanziario — ma non solo finanziario — pendenti tra lo Stato ed i consorzi stessi e per l'impostazione di un nuovo assetto legislativo che dia un quadro giuridico sicuro alla cooperazione agricola e che consenta il superamento del dissesto finanziario della ricordata Federconsorzi.

Il testo in esame, l'atto Camera n. 4860, come ci è giunto dal Senato, coglie correttamente la necessità del nuovo inquadramento giuridico dei consorzi e l'esigenza di risolvere le pendenze finanziarie tra Stato e consorzi stessi. Certo, è perfettibile, ma la mia componente politica ha preferito rinunciare agli emendamenti per accelerare i tempi di approvazione, riconoscendo che il provvedimento è urgente. Vi è, infatti, un quadro terrificante: su 74 consorzi sopravvissuti al terremoto della Federconsorzi, 4 sono commissariati, 49 sono in liquidazione coatta e solo 21 — lo sottolineo — sono in amministrazione ordinaria. Quindi, da questi dati si comprende come tutta la rete dei consorzi, che prima copriva l'intero territorio nazionale ed offriva un servizio all'imprenditoria agricola ovunque essa si localizzasse, sia venuta meno: vi è dunque la necessità di intervenire per ripristinare almeno questa rete.

La novità della riforma proposta dal disegno di legge riguarda la natura giuridica dei consorzi stessi che da cooperative a responsabilità limitata diventano cooperative a tutti gli effetti. Badate che questo cambiamento di profilo della personalità giuridica dei consorzi è fondamentale, anche se, per la verità, il problema si sposta su un altro versante e, più precisamente, va ad interessare le caratteristiche della cooperazione in Italia, cioè la definizione della cooperativa italiana. Sono stati compiuti studi comparati tra la cooperativa italiana e, per esempio, quella spagnola o olandese, che dimostrano chiaramente come la nostra, stante la veste giuridica tuttora vigente, non sarà mai in grado di avere un'adeguata capitalizzazione per far fronte alle necessità incombenti del mercato.

Il passaggio dalla cooperativa a responsabilità limitata alla cooperativa ordinaria ha comportato anche il passaggio dei compiti di vigilanza dal Ministero delle politiche agricole al Ministero del lavoro.

La legge prevede che per i consorzi in liquidazione valga il diritto di prelazione dei consorzi in amministrazione ordinaria geograficamente più vicini, appartenenti

cioè alla stessa regione oppure a regioni confinanti. Prevede altresì il rimborso dei crediti da parte dello Stato: si tratta peraltro di un rimborso consistente, perché con gli interessi maturati siamo ormai arrivati a 1.275 miliardi.

La legge riconosce poi tra gli scopi dei consorzi il compimento di operazioni di credito agrario di esercizi in natura, mantenendo cioè la tradizione che ha consentito, attraverso la cosiddetta cambiale agraria, una certa snellezza delle operazioni. È vero, questo strumento crea una discriminazione tra i consorzi-nuove cooperative ordinarie e le cooperative esistenti che non avranno titolarità per il credito agrario.

Però, è altrettanto vero che, in attesa di trovare una sistemazione diversa a questo strumento, è opportuno mantenerlo in vita, perché ha dato buoni risultati nei confronti dell'imprenditoria.

Vengo alle finalità. Il provvedimento ribadisce le finalità dei consorzi, riconoscendo loro le attività dirette a contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché a predisporre e gestire servizi utili per l'agricoltura; esso riconosce altresì ai consorzi l'esclusività della denominazione. Questa dell'esclusività della denominazione, peraltro, era una preoccupazione emersa anche in un convegno degli stessi consorzi, tenutosi a Mantova nel 1997. Ebbene, la normativa riconosce ai consorzi questa esclusività, per non sottoporli ad una concorrenza che, quantomeno nella fase di avvio della nuova organizzazione, a seguito della nuova classificazione giuridica, potrebbe comportare loro alcune difficoltà.

Il provvedimento, inoltre, proprio per favorire la fuoriuscita dalla liquidazione coatta amministrativa (si è ricordato che ben 49 consorzi sono in liquidazione coatta amministrativa), prevede 36 mesi di tempo, per consentire alle amministrazioni di portarsi in una condizione, diciamo così, di galleggiamento. Addirittura, si stabilisce che, se le amministrazioni saranno in grado di dimostrare di aver sanato il pregresso e di disporre di un

minimo di risorse finanziarie, possa essere riconosciuto ai consorzi il passaggio all'amministrazione ordinaria.

Vi è poi la questione della sicurezza per i dipendenti. Si tratta di una delle preoccupazioni che abbiamo sempre tenuto presenti. Quarantanove consorzi in liquidazione coatta possono significare la perdita di centinaia di posti di lavoro. Vi è allora la necessità di tutelare i lavoratori che hanno maturato esperienze in un settore anche di alta specializzazione e che debbono necessariamente poter continuare a guardare con una certa serenità al loro futuro.

Per i motivi cui ho sommariamente accennato, i democratici di sinistra condividono l'impostazione ed i contenuti del testo in esame, che, attraverso un parziale ma significativo rinnovamento, sembra mostrare interesse per il mondo dell'agricoltura.

In conclusione, signor Presidente, voglio però riportare una nota negativa e formulare un auspicio. Già il relatore ha accennato ai tempi lunghi che hanno contrassegnato l'iter di questo provvedimento. Voglio brevemente ricordarli.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato nel marzo 1997 ed è arrivato alla Camera nel maggio 1998. La Commissione agricoltura di questo ramo del Parlamento ha provveduto alla sua approvazione ed ha licenziato mesi fa questo testo. La sequenza dei tempi citati la dice lunga sul modo di lavorare del nostro Parlamento e sulla profonda differenza in merito alla concezione del tempo esistente tra il mondo della politica e delle istituzioni da una parte e quello dell'economia e della produzione dall'altra.

Il mio auspicio è allora che, almeno nella fase conclusiva del suo iter, il provvedimento non subisca nuovi ritardi in nome di un suo miglioramento. Questo sarebbe veramente esiziale per la sopravvivenza stessa dei molti consorzi che aspettano questa legge. Sarebbe il classico caso in cui il meglio risulterebbe nemico del bene e sarebbe un'ennesima dimostrazione della scarsa attenzione del mondo

della politica nei confronti dell'agricoltura e dei suoi, purtroppo gravi, problemi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Scarpa Bonazza Buora. Ne ha facoltà.

**PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA.** Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, la posizione di forza Italia muove dalla necessità di provvedere alla riorganizzazione del sistema consortile in seguito alla crisi che ha travolto la Federconsorzi e, con essa, il sistema dei consorzi agrari. Per questo motivo, già nel 1997 il nostro gruppo aveva presentato una organica proposta di legge volta a promuovere l'adozione di un sistema di servizi più moderno e rispondente alle reali esigenze delle imprese agricole.

Affermo subito, in tal modo tranquillizzando il relatore ed anche chi mi ha immediatamente preceduto, il collega Trabattoni, che il gruppo di forza Italia non intende mettere in atto forme di ostruzionismo dinanzi al testo proposto dal Governo ma, parimenti, ritiene che esso possa essere modificato con l'approvazione di qualche emendamento. « Il meglio è nemico del bene », diceva il collega Trabattoni pochi minuti fa; andiamoci piano, mi sembra che tale concetto venga invocato troppo spesso. Di questo passo, noi dell'opposizione mai potremo emendare, ovviamente cercando di migliorarlo, qualsiasi testo venga proposto dalla maggioranza o dal Governo perché, nei confronti di una iniziativa legislativa, si può sempre e in ogni caso invocare una urgenza, una necessità, una particolare attenzione.

Attenzione, la funzione del Parlamento non è solamente parlare — in questo caso purtroppo, come molto spesso accade il venerdì, tra pochi intimi —, ma anche legiferare e farlo cercando di migliorare i provvedimenti proposti, in questo caso, dal Governo e dalla maggioranza. La funzione dell'opposizione va rispettata; non si può dire all'opposizione di non presentare emendamenti perché tanto non li potremo approvare essendovi un'ur-

genza, perché « il tempo da dietro ci sospinge », come diceva Flaiano. Attenzione, andiamoci piano, diamo la possibilità all'opposizione di svolgere il proprio lavoro e al Parlamento, senza alcun tipo di intimidazione, di emendare.

Ci spiacerebbe, quindi, riscontrare una posizione di chiusura preconcepita da parte della maggioranza rispetto alle nostre proposte migliorative, specie, collega Trabattoni, alla luce della disponibilità da noi dimostrata sulla concessione della sede deliberante al Senato e della sede legislativa alla Camera presso la Commissione agricoltura. Sia al Senato, sia alla Camera, abbiamo assunto un atteggiamento di massima disponibilità al confronto, nell'interesse generale prima di tutto degli agricoltori, secondariamente dei consorzi agrari e, in terzo luogo — come giustamente ricordavi —, dei dipendenti dei consorzi stessi; in una parola nell'interesse dell'agricoltura.

Più precisamente, con riferimento al disegno di legge oggi al nostro esame, ribadiamo che le imprese agricole devono essere lasciate il più possibile libere di organizzare le proprie strutture economiche, nel modo più opportuno e rispondente ai propri reali interessi; si tratta di un punto per noi estremamente delicato ed importante. Evidentemente, quindi, a nostro avviso occorre prevedere ed inserire, oltre alla forma societaria e cooperativa, altre forme societarie aperte. Non si vede il motivo per il quale si debba impedire agli agricoltori di potersi associare sotto forma, per esempio, di società di capitali, eventualmente a scopo mutualistico. Vi sono numerosi esempi di cooperazione, specialmente nel nord Italia, in particolare nella mia provincia, nella regione Veneto; si tratta di strutture sostanzialmente cooperative che, però, hanno la forma giuridica di società di capitale Srl o Spa a fine mutualistico.

Nel 1948, quando si è parlato di cooperative, tali esperienze non erano state ancora compiute; siamo, però, nel 1999 e, quindi, sono passati più di cinquant'anni. È ormai da tempo riconosciuto che il concetto di cooperazione può

tranquillamente comprendere tanto le società cooperative in senso stretto, quanto le società di capitali a scopo mutualistico; a tale riguardo, si potrebbero citare numerose circolari applicative di leggi nazionali e regionali — ricordo due famose circolari del 1992-1993, se non erro, applicative della legge n. 201 — che riconoscevano, per l'appunto, alle società di capitali a fine mutualistico un trattamento esattamente alla stessa stregua di quello delle società cooperative. Esistono, poi, numerose decisioni di TAR e del Consiglio di Stato.

Perché vogliamo tornare indietro, bloccare, limitare, congelare la possibilità organizzativa dell'impresa agricola italiana solo nella forma della cooperativa in senso stretto? È un modo restrittivo, leggermente arcaico.

Un altro punto nodale è quello di fare in modo che i crediti vantati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato per la gestione degli ammassi vengano pagati per intero, secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero dell'agricoltura, cioè l'intero capitale più gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,4 per cento, così come è stato contabilizzato dai consorzi stessi.

Inoltre, occorre garantire l'applicazione delle disposizioni fiscali dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977. In altre parole, serve una precisa e dichiarata indicazione al riguardo, onde evitare interpretazioni della normativa fiscale che potrebbero effettivamente decurtare (e di molto), come paventava lo stesso relatore onorevole Pecoraro Scanio, le somme spettanti ai consorzi.

Ci permettiamo sommessamente di avanzare la proposta di inserire una norma che sia effettivamente vincolante, anche se qualcuno potrebbe considerarla pleonastica, date le decisioni e le interpretazioni sovente fameliche del Ministero delle finanze.

È nostra convinzione, poi, che sia opportuno non riservare la prelazione alle cooperative in caso di cessione a qualsiasi titolo dei consorzi agrari, ma lasciare questa opportunità a quei produttori agri-

coli che nella stessa area territoriale provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, volessero costituire un nuovo consorzio agrario.

Attenzione al gioco delle prelazioni e ai giochi pericolosi che potrebbero costituire o costruire nuovi potentati economici sotto stretto controllo politico! Queste cose le abbiamo già viste nel passato e non le vogliamo più (almeno noi non le vogliamo più)!

Ovviamente, quanto sopra dovrebbe essere garantito ad altro consorzio agrario *in bonis*, riservando, anche in questi casi, un regime fiscale agevolato.

Infine, noi nutriamo parecchi dubbi sul futuribile osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare. Mi sono chiesto che utilità abbia. Spero che anche i miei colleghi di altri gruppi, anche di sinistra, si siano chiesti a che cosa serva questo osservatorio. Serve forse a costituire un organo di controllo politico sul sistema dei consorzi agrari? Che cos'è? È una nuova federconsorzi, ma non vogliamo chiamarla in questo modo e allora preferiamo chiamarla osservatorio, anche perché non possiamo chiamare tutto agenzia? È l'epoca delle agenzie e degli osservatori? È un dubbio che mi è venuto.

Si tratta forse di una brutta copia della federconsorzi? Si vuole, nella migliore delle ipotesi, costruire qualche nuova poltroncina, da assegnare con criteri strettamente politici? Può essere. È probabile.

Qual è il nesso concettuale tra il suddetto osservatorio e le enunciazioni del Governo e della maggioranza (come qualche volta sostiene) di voler snellire l'apparato della pubblica amministrazione?

Onorevoli colleghi, come vedete, i dubbi sono troppi e ve ne sono altri ancora su questo osservatorio, del quale noi riteniamo che né i consorzi agrari né sicuramente gli agricoltori sentano alcun bisogno.

Signor Presidente, la nostra riflessione sul testo trasmessoci dal Senato è, in estrema sintesi, questa. In base ad essa organizzeremo il nostro lavoro emendativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Aloï. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOÏ. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la vicenda dei consorzi agrari giunge, dopo tanto tempo, finalmente in Assemblea. Si tratta di una vicenda che è stata preceduta da un dibattito in Commissione e sulla quale noi andiamo a pronunciarci in riferimento al testo del disegno di legge n. 4860 approvato al Senato da quasi tutte le forze politiche presenti in quell'aula.

Si è detto da parte di qualche collega che mi ha preceduto che i tempi sono stati lunghi, che su questo provvedimento si sarebbe dovuto procedere più speditamente. Questo può essere un rilievo da tenere nella debita considerazione; però, vorrei che da parte proprio del collega cui facevo riferimento, l'onorevole Trabattoni, si tenesse presente che non si tratta di un provvedimento da poco. Esso riguarda una materia molto delicata, che ha risvolti diversi, che ha anche precedenti, non solo ovviamente in relazione al ruolo dei consorzi stessi, ma anche in riferimento a ciò che stiamo considerando in altra sede, nell'ambito della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi. Non si può dire che le cose siano distinte e distanti, come si dice oggi. Nessuno vuole criminalizzare i consorzi in sé, sia ben chiaro, però, è pur vero che quanto sta emergendo in Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi, ve lo posso assicurare, deve pure far riflettere.

Comunque, quello al nostro esame è un passaggio legislativo di una certa importanza, trattandosi, come si è detto, di una questione che affronta le linee di riforma del sistema consortile. È il primo momento di un confronto, perché ritengo che il provvedimento al nostro esame ponga le basi per un discorso più ampio ed organico. Ciò avviene dopo il dissesto finanziario della Federconsorzi, citato anche nella relazione del presidente Pecoraro Scanio. Ecco perché sottolineavo il fatto che non si tratta di cose diverse. Il problema riguarda 74 consorzi agrari pro-

vinciali, di cui 4 commissariati, 49 in liquidazione coatta e 21 in amministrazione ordinaria. Sono questi i dati, le cifre da cui non si può né si deve prescindere.

Occorre ricordare che mentre noi, attraverso questo provvedimento, stiamo ponendo mano alla riforma dei consorzi, in altra sede la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federconsorzi sta lavorando su un terreno molto delicato che ha, come ben noto, risvolti giudiziari non trascurabili.

Ma c'è di più. Vorrei dare questa notizia che risale a poco fa. Pare che da qualche esponente di una forza politica di un certo rilievo ed egli stesso componente della Commissione d'inchiesta sia stata avanzata la richiesta della sospensione dell'esame di questo provvedimento in attesa — vorrei anche che il rappresentante del Governo verificasse questa notizia — che la Commissione d'inchiesta si pronunci su alcuni aspetti particolari della materia. Credo che questo sia un elemento non trascurabile, anche se non lo considero pregiudiziale, nel momento stesso in cui andiamo a valutare i termini di una questione delicata.

Ma lasciamo questo aspetto della questione e ritorniamo alle linee della riforma, che attengono, si è detto e così è, alla natura giuridica dei consorzi, alla titolarità della loro vigilanza, all'esercizio del diritto di prelazione, al rimborso dei crediti e alla realtà del credito agrario in natura. Sono questi gli elementi alla base del provvedimento, che poi si articola in un certo modo, sono questi alcuni degli elementi di novità — si dice — su cui è opportuno soffermarsi.

In primo luogo, si prevede l'equiparazione dei consorzi alle comuni cooperative agricole, e non alle cooperative speciali, che ovviamente hanno natura giuridica diversa: si rinuncia così alla loro specialità, che prevedeva l'attribuzione di funzioni parapubbliche. Nel momento in cui l'onorevole Scarpa Bonazza Buora, certamente dalla sua angolazione, solleva obiezioni critiche in ordine al fatto che non si può circoscrivere il discorso alle sole società cooperative senza considerare altre

figure giuridiche, come le società di capitali o altri tipi di società, chiaramente pone una questione che non può esaurirsi nel solo problema della natura giuridica dei consorzi. Su tale questione possono svolgersi diverse considerazioni, anche se, per quanto riguarda la mia parte politica, nella nostra proposta di legge abbiamo fatto riferimento alle cooperative semplici: ciò, però, non esclude che attenzione vada dedicata a questo rilievo, posto in una logica non alternativa, od esclusiva, ma integrativa con riferimento alla natura giuridica dei consorzi.

Passando a quanto previsto nell'articolo 2 sugli scopi dei consorzi, indubbiamente si indicano obiettivi cui nessuno può dichiararsi contrario: si tratta infatti di obiettivi di ordine generale, che attengono all'innovazione, al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Chi può essere contrario a tali obiettivi? Si prevede altresì che i consorzi possano compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura e di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. In sostanza, si tratta di una serie di obiettivi che dovrebbero dare ai consorzi, insieme con l'acquisizione del nuovo stato giuridico, un ruolo importante. Sin qui *nulla quaestio*, ma chiaramente il discorso va valutato con riferimento ai successivi articoli. Nell'articolo 3, si pone il problema della esclusività della denominazione di consorzio agrario per le sole società cooperative e si fa riferimento al dato territoriale con l'espressione «almeno provinciale». Questa formulazione ci sembra generica ed infatti, come Polo, abbiamo presentato un emendamento a prima firma Scarpa Bonazza Buora, con il quale proponiamo di utilizzare termini ben più precisi, chiarendo, quanto alla specificazione territoriale, che deve trattarsi di ambito provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale.

Ampliamo quindi l'ottica e la tematica, per non cadere nella genericità, o peggio nel «genericismo». Si pone poi, all'articolo 4, la questione della vigilanza: al

riguardo, nella relazione dell'onorevole Pecoraro Scanio, si evidenzia che la vigilanza deve essere esercitata dal Ministero del lavoro, perché è l'unico competente in materia di cooperative. Allargando la tematica — io non sono di scuola regionalistica, tutt'altro, appartengo ad un'altra filosofia — debbo però dire che, nel momento in cui si parla di federalismo, di ruolo degli enti locali e di ruolo delle regioni, stranamente non appare nemmeno lontanamente il profilo delle regioni come soggetto di controllo. Eppure si tratta quasi sempre di consorzi che operano nell'ambito regionale. L'assenza, la latitanza di questo aspetto mi pare non possano non essere rilevate.

L'articolo 5 al comma 2 prevede lo scioglimento della Federconsorzi. Mi pare che il relatore abbia fatto un distinguo al riguardo. Infatti, si tratta di questioni diverse tra loro. Vi è la questione del rapporto tra l'autorità amministrativa e la struttura che vigila sulla liquidazione dei consorzi agrari e vi sono gli aspetti che investono i consorzi agrari interessati con le relative conseguenze di ordine occupazionale. Vorrei spendere, infatti, qualche parola in merito ai lavoratori dipendenti dai consorzi agrari, riferendomi a quelli collocati in mobilità e a quelli che non rientrano nell'organico aziendale, ricordando che per questi ultimi si prevede la collocazione presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo o in quello dei servizi in agricoltura.

Spunta nuovamente fuori a tale proposito la cassa integrazione guadagni straordinaria che dovrebbe operare per due anni. Sappiamo che questa in talune circostanze ha dato delle risposte a situazioni occupazionali drammatiche, ma è pur vero che tante volte essa ha finito per essere uno strumento cui si è fatto ricorso andando al di là della questione emergenziale. Quindi, anche il ritorno alla cassa integrazione guadagni straordinaria, che comporta un onere quantificato in 6 miliardi per 1998 e in 6 miliardi per il 1999, mentre la regolazione debitoria comporta un onere massimo di 1.275 miliardi per gli anni 1998, 1999 e 2000, ci

deve far riflettere soprattutto per quanto riguarda i problemi connessi al dato occupazionale. Non è che non si voglia andare incontro alle esigenze del personale, *absit iniuria verbis*: tutt'altro, noi riteniamo necessario dare risposta ai problemi di questo personale che non è responsabile dei guasti prodotti da chi ha gestito il settore. Il personale deve vedere riconosciuti i diritti acquisiti, perché ciò è legittimo. Nessuno può pensare di mandare questa gente a casa, tuttavia non si deve soltanto cercare di risolvere il problema, ma bisogna ricercare anche una soluzione che tenga conto del dato produttivo e del ruolo che il personale deve avere.

L'articolo 6 riguarda il diritto di prelazione a favore dei consorzi agrari in amministrazione ordinaria che siano presenti nella regione o in regioni confinanti nel caso di vendita di beni immobili o mobili di aziende dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. La nostra proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Poli Bortone, dava ai consorzi la possibilità di riunirsi in una società di consorzi agrari. È quanto prevede l'articolo 3 della proposta di legge n. 948, a firma dell'onorevole Poli Bortone ed mia. Con quella proposta di legge si cercava di realizzare un coordinamento tra i vari consorzi; tale aspetto è stato recepito in un emendamento dell'onorevole Scarpa Bonazza Buora, da me sottoscritto, laddove si prefigura per i vari consorzi un'associazione a livello nazionale per la cura dei loro interessi di carattere generale.

È quasi un soggetto di coordinamento — non come l'osservatorio, di cui parlerò fra poco e su cui spenderò qualche parola —, che serve per la programmazione, al fine di evitare che i consorzi, a seconda delle regioni e delle realtà territoriali, procedano in maniera disordinata e senza programmazione *tout court*.

L'articolo 8 è relativo ai crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali operate dai consorzi agrari per conto dello Stato. A tale

riguardo i consorzi rivendicano crediti per un importo di 1.100 miliardi, se non vado errato.

In questo caso si fa ricorso ai titoli di Stato per sanare situazioni debitorie; a tale proposito, nonostante tutti i puntelli legislativi che è possibile — anzi, doveroso — utilizzare, vi è l'esigenza di salvaguardare aspetti non trascurabili, quali gli interessi maturati e diversi nostri emendamenti si muovono in questa direzione. Leggendo il testo, mi sembra anche che il meccanismo sia piuttosto contorto e non molto chiaro. Occorre poi considerare anche gli effetti in termini di risvolti giudiziari e di contenziosi vari esistenti in materia.

Si tratta di elementi su cui sarebbe necessario soffermarsi in maniera più chiara ed esplicita per evitare che successivamente si aprano una serie di contenziosi — uso di nuovo questo termine — che finiscano per rendere più pesante l'applicazione della legge stessa.

Vengo ora al discorso sull'osservatorio nazionale dell'economia agro-alimentare. L'onorevole Scarpa Bonazza Buora giustamente ha rappresentato alcune legittime perplessità e preoccupazioni a tale proposito. Cos'è: uno strumento che deve servire ad altro, un soggetto di controllo? Cos'è, sia pure mascherato? O vuole essere ciò che in maniera semplice o semplicistica viene ammannito? Al riguardo va dato qualche chiarimento e va fatta qualche precisazione.

Da parte mia, oltre alle perplessità espresse dal collega Paolo Scarpa Bonazza, che faccio mie, vi è anche un'altra preoccupazione: non vorremmo che questo osservatorio, al di là del fatto che possa costituire una nuova agenzia mascherata — uso di nuovo questo termine —, prestasse solo un servizio tecnico statistico in termini formali o formalistici. Vorremmo, invece, che si traducesse veramente non in un'acquisizione di dati *tout court*, ma in un elemento capace di offrire dati che poi si vanno a trasfondere in un coordinamento operativo in termini di programmazione, sulla base delle conoscenze nel campo delle politiche agricole.

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ho voluto sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi critici non in modo negativo, ma perché siamo certi che non possiamo essere posti di fronte ad uno strumento che abbia compiti meramente notarili, di presa d'atto.

Già il relatore ha fatto una proposta che attiene allo spostamento della data. Infatti, è chiaro che se non si va al 1999 tutto il nostro lavoro viene vanificato. D'altronde, anche nel parere espresso, e qui richiamato, dalla Commissione bilancio si afferma in maniera molto chiara che il provvedimento deve essere sintonizzato con la legge finanziaria che dovremo approvare.

Sorgono, quindi, problemi di ordine finanziario ma, del resto, come si suol dire, le nozze non si fanno con i fichi secchi.

Alleanza nazionale non osteggia il provvedimento al nostro esame; al Senato, il mio gruppo si è espresso — come altre forze politiche — favorevolmente. Non riteniamo, però, che — come si suol dire — il meglio sia nemico del bene. Approviamo, dunque, il provvedimento nella sostanza, ma vogliamo che siano tenute presenti tutte le implicazioni, compreso il discorso della Commissione di inchiesta. In proposito posso assicurarvi che nella Commissione di inchiesta il richiamo all'attività dei consorzi e ad alcune responsabilità connesse è continuo e costante.

Siamo d'accordo, dunque, che il provvedimento legislativo vada varato; ma dobbiamo evitare che si commettano errori che finiscano, poi, per vanificare la sua portata positiva. Penso di interpretare anche il pensiero degli amici del Polo della libertà, affermando che è necessario varare un provvedimento in tempi brevi, senza commettere errori. Sappiamo in ogni caso che il provvedimento dovrà tornare al Senato in quanto, in questa sede, verrà apportata una modifica.

In conclusione, dichiaro che da parte nostra non vi sono posizioni precostituite o pregiudiziali. Ci batteremo perché le nostre proposte emendative — che rite-

niamo qualificanti e che possano servire a migliorare il testo del provvedimento — siano recepite.

Anche noi avvertiamo l'esigenza di dare risposta alla problematica della Federconsorzi. Si tratta di una risposta attesa da un vasto mondo, che guarda al Parlamento dalla periferia d'Italia. Esso ci chiede di varare, in tempi brevi, il miglior provvedimento possibile; un provvedimento che getti le basi perché il mondo dei consorzi, dopo la disastrosa vicenda della Federconsorzi, possa ritrovare armonia, serenità e fiducia nell'operato dei legislatori.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4860)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecoraro Scanio.

**ALFONSO PECORARO SCANIO, Relatore.** Signor Presidente, condivido l'impostazione del collega Trabattoni, il quale chiede di chiudere un passato negativo salvando, tuttavia, il ruolo e la professionalità della rete delle agenzie consortili, soprattutto in alcune zone svantaggiate del nostro paese. È questo, infatti, il compito che i consorzi debbono realizzare.

Vorrei ribadire ai colleghi Scarpa Bonazza Buora ed Aloï la volontà espressa dal relatore in Commissione di considerare positivamente contributi, idee e suggerimenti nell'ottica di giungere ad una approvazione del provvedimento.

È vero che non si può dire sempre che il meglio è nemico del bene; è altrettanto vero, tuttavia, che il disegno di legge di iniziativa governativa è stato già modificato dal Senato, a seguito di un ampio dibattito e del recepimento delle istanze anche dei colleghi dell'opposizione. Non vi è stata, quindi, alcuna forzatura.

In ogni caso, rivendico il diritto-dovere della Camera dei deputati di esaminare le